# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa massasergio@iol.it Dott. Elena Melandri emelandri@iol.it Dott. Paola Belelli paolabelelli@libero.it Dott. Pierpaolo Arxarello parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 1 settembre 2020

# A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

### **LORO INDIRIZZI**

### **BONUS SANIFICAZIONE: SCADENZA 7 SETTEMBRE 2020**

Alla ripresa dell'attivita' ci troviamo di fronte ad una marea di provvedimenti emanati anche in agosto; diventa difficile fare un punto della situazione per cui cerchiamo di tenervi informati passo passo per non perdere le opportunita' di risparmi fiscali. Uno di questi e' costituito dal cosiddetto **bonus sanificazione**.

Il Decreto Rilancio ha infatti previsto due specifiche agevolazioni connesse con le spese sostenute per fronteggiare l'emergenza Covid-19; in particolare:

- l'articolo 120 istituisce un credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di natura selettiva, in quanto riservato solo ad alcuni soggetti, in particolare agli operatori con attività aperte al pubblico (tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema) a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus;
- l'articolo 125, invece, crea per tutti un credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Il credito d'imposta per la sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

## La scadenza e' molto ravvicinata: 7 settembre 2020

Il termine per l'invio della **comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione** necessaria per prenotare il credito d'imposta previsto dall'articolo 125 del decreto Rilancio (DI 34/2020) e' stato previsto per **lunedi' 7 settembre 2020**. Nella comunicazione devono essere indicati:

- 1) gli importi sostenuti fino al mese antecedente all'invio telematico (agosto per le comunicazioni inviate a settembre); 2) gli importi che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.
- Lo strano meccanismo che richiede l'indicazione anche delle spese future è dovuto al fatto che il credito d'imposta sanificazione ha un budget limitato a 200 milioni di euro.

Per il rispetto del limite complessivo di spesa l'Agenzia, dopo aver raccolto i dati pervenuti con le comunicazioni, dovrà determinare l'ammontare massimo fruibile con uno specifico provvedimento da emanare entro l'11 settembre 2020. La percentuale spettante sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni) all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Questo potrebbe comportare una riduzione dell'ammontare spettante qualora i crediti d'imposta richiesti fossero superiori al budget di spesa stabilito.

Il credito d'imposta massimo per ciascun beneficiario è di **60mila euro**, corrispondente ad una spesa per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione massima di 100mila euro, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap.

# Come si utilizza il credito

- Il credito d'imposta calcolato sulle spese effettivamente sostenute potrà essere utilizzato dai beneficiari: nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, in generale il 2020;
- in compensazione col modello F24 a partire dal 12 settembre 2020 (giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale spettante).

In alternativa all'utilizzo diretto il credito d'imposta può essere ceduto, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

#### Le spese agevolabili

Particolare attenzione va posta alle spese sostenute per la sanificazione che devono essere certificate dalle imprese che svolgono tale attività (anche da coloro che svolgono in proprio l'attività di sanificazione). La certificazione deve attestare che

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

le attività poste in essere sono coerenti con quanto indicato nei protocolli di regolamentazione vigenti e, perciò, finalizzate a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza Covid-19.

Le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, eccetera) devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (marcatura CE). Al riguardo l'Agenzia non ha chiarito se le mascherine e i Dpi non marcati CE ma approvati dall'Istituto superiore di sanità o dall'Inail – nel primo periodo dell'emergenza sanitaria in cui non si trovavano mascherine – possano essere agevolati. La ratio della disposizione vorrebbe che anche tali acquisti fossero agevolabili.

Anche gli acquisti di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza europei.

Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario conservare la documentazione attestante la **conformità** alla normativa europea che, in molti casi, non risulta dalla fattura ma è semplicemente apposta sulla confezione del prodotto. Sono inoltre agevolabili gli acquisti di prodotti detergenti e disinfettanti e quelli per i dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

L'agenzia delle Entrate ha escluso dal credito d'imposta le spese per la pulizia/sostituzione stagionale dei filtri degli impianti di condizionamento, in quanto definita attività ordinaria di pulizia.

# Come fare per presentare la domanda

Sul sito dell'Agenzia Entrate (agenziaentrate.gov.it) si puo' reperire il modello per la **comunicazione delle spese** con le relative **istruzioni** di compilazione.

L'Ag. Entrate ha inoltre diffuso la Circolare 20/E del 10.7.2020 con ulteriori istruzioni.

Il modello e' facilmente compilabile in quanto richiede pochissimi dati.

In ogni caso, reperiti i documenti di spesa, possiamo aiutarvi nella compilazione e presentazione.

### **DECRETO AGOSTO: ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI**

L'articolo 97 del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto agosto) ha previsto un'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi sino al 16 settembre 2020.

Più precisamente e' stato disposto che i versamenti di cui agli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- 1. per l'intero importo in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- 2. per un **importo pari al 50 per cento** delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; per il **restante 50 per cento** mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

N.B. per la rateizzazione dei contributi dovuti all'INPS occorre presentare apposita istanza telematica preventiva.

Con l'occasione Vi auguriamo una buona ripresa dell'attivita' e Vi porgiamo cordiali saluti.